



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Arezzo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

In data 29 aprile 2026, alle ore 10.30, presso questa Prefettura, si tiene una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle Elezioni Amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Arezzo, dott. Clemente Di Nuzzo, sono presenti il Questore di Arezzo, dott. Cristiano Tatarelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Pasquale D'Antonio, il Comandante del Gruppo di Arezzo della Guardia di Finanza, Ten. Col. Emilio De Gregorio nonché i delegati delle liste e dei movimenti politici che partecipano alla prossima competizione elettorale.

La presente riunione è finalizzata a consentire uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di civile dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In particolare, i partecipanti alla competizione elettorale di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”* (art. 17), nonché di *“riunirsi pacificamente”* (art. 21) attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 - come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;
- il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – *“Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Anversa

- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D. Lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (ad es. balconi di case private); le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lett. h), dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le parti politiche convenute si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente che, pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Arezzo

2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
3. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per la consultazione (venerdì 24 aprile 2026) è vietata ogni forma di propaganda elettorale, luminosa e figurativa, a carattere fisso - ivi compresi striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e movimenti. Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti e movimenti. Non è consentito, a fini di propaganda elettorale, l'utilizzo di locali non aperti al pubblico;
4. nel medesimo periodo è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, etc., che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
5. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della Legge 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
6. da venerdì 24 aprile 2026, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S. previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75)
7. Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610);
8. utilizzazione di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari - Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212,

3



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Arezzo

- come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra coloro che a norma dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970 hanno titolo all'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno;
9. sino al penultimo giorno prima della votazione (22 maggio 2026), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000);
 10. Dal 15esimo giorno antecedente quello della votazione (sabato 9 maggio 2026) sino alla chiusura delle operazioni di votazione, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000); l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15.00 di lunedì 25 maggio 2026) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali di scrutinio;
 11. dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 23 maggio 2026) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Arezzo

Le parti politiche convenute, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme sopra richiamate, si impegnano a ricordare ai propri rappresentanti le seguenti intese su:

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Al fine di individuare criteri comuni per lo svolgimento dei comizi elettorali, si conviene di individuare alcune modalità per l'utilizzo delle piazze dei comizi nonché sulle relative turnazioni di utilizzo:

- nel corso di riunioni tecniche presso le autorità di P.S (Questura, nel comune di Arezzo; Sindaco quale ufficiale di Governo), potranno essere stabilite, anche eventualmente tramite sorteggio, le relative intese con riguardo alle piazze e alle fasce orarie in cui si terranno i comizi;
- in ogni caso, sarà comunque effettuata comunicazione, preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità di pubblica sicurezza (Questura, nel comune di Arezzo; Sindaco quale ufficiale di Governo), almeno 48 ore prima e non prima di sette giorni, del luogo e dell'orario di svolgimento dei comizi;
- ove non si proceda ad intese preventive, in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;
- i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino alle ore 23.59 del venerdì 22 maggio 2026;
- L'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà di durata massima complessiva di centoventi minuti oltre trenta minuti per tempi tecnici;
- saranno evitati comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Arezzo

- non saranno distribuiti durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori, materiale di propaganda, giornali e volantini, e non sarà effettuata raccolta firme.

Nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi e ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversi sostenitori nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali sulla base di norme regolamentari, è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a disposizione dei partecipanti alla campagna elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

FESTIVAL E CORTEI

Gli intervenuti si impegnano a non effettuare cortei nel periodo di svolgimento della campagna elettorale.

Lo svolgimento di festival o altre manifestazioni sarà consentito nel rigoroso rispetto delle norme di legge e delle altre norme di disciplina previste dal presente accordo.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEI GAZEBO



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Arezzo

Nel rispetto delle norme che disciplinano l'occupazione di spazio pubblico e le forme di propaganda elettorale a carattere fisso, di cui rispettivamente al D.lgs. n.503/1993 e alla L. n. 212/1956, (art. 6, comma I, e art. 8, comma 3), è consentita l'utilizzazione di gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Inoltre, le parti politiche convenute concordano:

a) di evitare manifestazioni folcloristiche musicali a carattere politico – quali festival e feste di partiti, movimenti e comitati – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche concordate per i comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;

b) di osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale.

Le medesime hanno, infine, concordato sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di partito/movimento politico degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non potrà essere utilizzata in concomitanza con lo svolgimento dei comizi altrui nonché nel giorno antecedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

Le formazioni politiche si impegnano ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate.

Al termine della riunione si raccomanda quanto segue:

- le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle ditte che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali;
- le parti intervenute adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Arezzo

Il Presente protocollo è pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -U.T.G. di Arezzo all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/arezzo>.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale sul cui contenuto gli intervenuti convengono.

Arezzo, 29 aprile 2026



IL PREFETTO
Di Nuzzo

Per presa visione

Il Questore Luca Pini

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Leopoldo Antonini

per Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Ten. Col. Luigi Pini

I Delegati di lista

AZIONE franco cini

AZIONE Industria

Più Arezzo [Signature]

SCELGO AREZZO
CON AREZZO
NOI OGGI [Signature]



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Arezzo

ANDREA JANSI

AREZZO PARTECIPA

MIRKO LO MONACO

FRATELLI D'ITALIA

GIULIO MONTANARI

AVS - AREZZO 2020

ERICO VECCHIARELLI

LISTA INDIP. PER AREZZO / MENCHETTI

ROBERTO STORCHI

LISTA PARTITO DEMOCRATICO / CECCARELLI

ETI BOAL

IL P. D. LUCIGNANO

MASCOI FRANCESCO

LUCIGNANO ADESSO "MATEO FERRELLI"

MENCI FABIO

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Arezzo

[Handwritten signature]

COMANDUCCI - GANURDINI
FARE

ALTERNATIVA COMUNE

[Handwritten signature]

ALTERNATIVA COMUNE

[Handwritten signature]

SCELGO AREZZO x BOBATELINDACO

[Handwritten signature]